

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1827

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANDREUZZA, MOLINARI, BILLI, CECCHETTI, DARA, DI MATTINA,
FURGIUELE, GIAGONI, MONTEMAGNI, PRETTO**

Disposizioni per la tutela e la promozione dei prodotti artigianali
a indicazione geografica protetta

Presentata il 16 aprile 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge mira a tutelare, promuovere e valorizzare i prodotti artigianali italiani, riconoscendo la loro alta qualità, reputazione e connessione con il territorio di origine e definendo i criteri per la protezione dei prodotti artigianali attraverso l'indicazione geografica. Al fine di potenziare la promozione dei prodotti di chiara impronta *made in Italy* si prevede l'istituzione di un comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione dei prodotti artigianali italiani nonché la creazione di un elenco nazionale dei prodotti artigianali a indicazione geografica protetta. Si prevede inoltre, per il raggiungimento degli scopi appena richiamati, l'istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti di gemellaggio tra le micro e piccole imprese artigiane. Si ricorda che con la recente legge 27

dicembre 2023, n. 206, sono state introdotte, nel capo I del titolo V, alcune disposizioni per la tutela dei prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta. In particolare, la disciplina vigente dispone l'istituzione di un contrassegno per il *made in Italy*, l'affidamento alle regioni dell'attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici, il rinvio a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* per la definizione di un regime di riconoscimento e protezione, a livello nazionale, dei prodotti stessi, l'elaborazione del disciplinare di produzione a cura delle associazioni dei produttori.

Con la presente proposta di legge, composta da sette articoli, si intende invece riconoscere in capo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* tutte le funzioni di

tutela e promozione dei prodotti artigianali a indicazione geografica protetta.

Pertanto, l'articolo 1 stabilisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge, specificando che la Repubblica tutela, promuove e valorizza i prodotti artigianali italiani, garantendone la protezione attraverso l'utilizzo di denominazioni che ne riconoscono la qualità, la reputazione o altre caratteristiche collegate ai luoghi di origine. I prodotti artigianali protetti devono essere legati a una zona geografica definita e realizzati secondo metodi di lavorazione tradizionali e consolidati nel tempo.

L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione dei prodotti artigianali italiani, avente il compito di predisporre e coordinare i programmi per la tutela, la promozione e la valorizzazione dei prodotti artigianali italiani; elaborare il disciplinare di produzione per i prodotti che rispettano i requisiti per l'indicazione geografica protetta; tutelare e diffondere all'estero i prodotti artigianali a indicazione geografica protetta; esperire azioni legali nei casi di contraffazione e abuso delle indicazioni geografiche protette; promuovere accordi con le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane per la diffusione del *know-how* artigianale; favorire l'attività di apprendistato e la digitalizzazione delle micro e piccole imprese artigianali. Le procedure per il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta di un prodotto artigianale sono stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 3 prevede i requisiti per il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta, stabilendo che il prodotto deve essere originario di un luogo determinato da cui derivano la qualità, la reputazione o

un'altra caratteristica del prodotto stesso e che le fasi di produzione devono avere luogo in una zona geografica delimitata.

L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'elenco nazionale dei prodotti artigianali a indicazione geografica protetta. In tale elenco sono inseriti i prodotti artigianali che soddisfano le condizioni stabilite nel disciplinare di produzione, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* cura la pubblicazione annuale dell'elenco.

L'articolo 5 dispone che le attività di promozione all'estero dei prodotti artigianali a indicazione geografica protetta sono effettuate da soggetti diversi, tra cui l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST), l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), le camere di commercio italiane nel mondo e altri soggetti pubblici o privati. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni legate ai processi di produzione dei prodotti artigianali a indicazione geografica protetta.

L'articolo 6 istituisce, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo per il finanziamento di progetti di gemellaggio fra le micro e piccole imprese artigiane, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Il Fondo è destinato al finanziamento di progetti di gemellaggio tra le micro e piccole imprese artigiane per lo scambio di conoscenze legate ai processi produttivi, con il fine di sviluppare la capacità innovativa e produttiva delle imprese medesime, nonché di valorizzare e di favorire la diffusione delle eccellenze dell'artigianato italiano. L'articolo 7, infine, reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Repubblica, nell'ambito di un programma integrato di promozione del patrimonio intellettuale, culturale e turistico nazionale, tutela, promuove e valorizza i prodotti artigianali italiani, garantendone la protezione attraverso l'impiego di denominazioni che ne riconoscano l'alta qualità, la reputazione o altra caratteristica legate alla loro origine geografica.

2. Ai fini della presente legge, l'origine dei prodotti artigianali a indicazione geografica protetta deve essere localizzata in una zona geografica definita, ai fini dell'accertamento della corrispondenza di tale luogo con la qualità, la reputazione o altra caratteristica dei prodotti medesimi, e la loro realizzazione deve avvenire secondo metodi di lavorazione tradizionali e consolidati nel tempo.

Art. 2.

(Comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione dei prodotti artigianali italiani)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 nonché allo scopo di accrescere la competitività, anche all'estero, delle micro e piccole imprese artigianali italiane, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione dei prodotti artigianali italiani, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che lo presiede, un rappresentante del Ministero della cultura, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), un rappresentante della So-

cietà italiana per le imprese all'estero (SI-MEST), un rappresentante dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) nonché tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

3. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, può essere integrato da soggetti particolarmente esperti nel settore dell'artigianato italiano.

4. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1;

b) elabora il disciplinare di produzione dei prodotti artigianali aventi i requisiti di cui all'articolo 3 concernenti l'indicazione geografica protetta, curandone l'eventuale aggiornamento;

c) verifica la conformità della domanda di riconoscimento di un prodotto artigianale a indicazione geografica protetta ai requisiti di cui all'articolo 3;

d) promuove la tutela e la diffusione all'estero dei prodotti artigianali a indicazione geografica protetta;

e) esperisce azioni legali nei casi di contraffazione e di abuso dell'indicazione geografica protetta di un prodotto artigianale non conforme al disciplinare di produzione;

f) promuove accordi con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari per la diffusione, attraverso la realizzazione di spazi appositamente dedicati all'interno delle rispettive sedi, delle tecniche di produzione dei prodotti fondate sull'utilizzo di metodi di lavorazione locali radicati nel patrimonio culturale e sociale del territorio di origine;

g) favorisce l'attività di apprendistato, anche con il coinvolgimento delle imprese di settore interessate, al fine di preservare

l'attività professionale e di semplificare l'accesso dei giovani nel mercato del lavoro, promuovendo la diffusione di conoscenze e competenze legate ai settori artigianali;

h) favorisce gli interventi per la promozione della digitalizzazione delle micro e piccole imprese del settore artigianale, agevolando l'integrazione delle attività svolte in forma tradizionale con le moderne tecnologie digitali.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta di un prodotto artigianale.

Art. 3.

(Requisiti per l'indicazione geografica protetta)

1. Il prodotto artigianale può essere designato dall'indicazione geografica protetta se in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere originario di una zona geografica definita;

b) avere una qualità, una reputazione o un'altra caratteristica attribuibile all'origine geografica del prodotto stesso;

c) essere realizzato all'interno della zona geografica definita.

Art. 4.

(Elenco nazionale dei prodotti artigianali a indicazione geografica protetta)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un elenco nazionale dei prodotti artigianali a indicazione geografica protetta, di seguito denominato « elenco ».

2. Nell'elenco sono iscritti i prodotti artigianali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 che soddisfano le condizioni stabilite nel disciplinare di produzione. La

perdita dei requisiti comporta l'automatica cancellazione del prodotto dall'elenco.

3. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* cura la pubblicazione annuale dell'elenco, promuovendone la conoscenza a livello nazionale e internazionale.

Art. 5.

(Promozione all'estero dei prodotti artigianali a indicazione geografica protetta)

1. L'attività di promozione all'estero dei prodotti artigianali a indicazione geografica protetta è effettuata dagli uffici dell'ICE, della SIMEST, della SACE e delle camere di commercio italiane nel mondo, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente coinvolti a tale scopo, e mira alla valorizzazione delle eccellenze artigianali nazionali, favorendone l'inserimento e la diffusione nei mercati di riferimento.

2. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere, secondo le indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 2, la conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni legate ai processi di produzione dei prodotti artigianali a indicazione geografica protetta, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni cui partecipano i produttori.

Art. 6.

(Istituzione del Fondo per il finanziamento di progetti di gemellaggio fra le micro e piccole imprese artigiane)

1. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze artigianali italiane, di valorizzare il patrimonio di conoscenze legato ai metodi di lavorazione consolidati nel tempo e di favorirne la diffusione attraverso la costituzione di gemellaggi fra le micro e piccole imprese che operano in territori diversi aventi la stessa vocazione artigianale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo per il finanziamento di progetti di gemellaggio fra le micro e piccole imprese artigiane, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui all'articolo 6, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



19PDL0087490